

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DIBALME E L'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALPEGGI IN LOCALITÀ PIAN BOSCO,
ALPE GIASSET E PIAN CIAMARELLANELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE 16.7.1 DEL PSR 2014/2020
DELLA REGIONE PIEMONTE**

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____ tra:

l'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE, codice fiscale 92050540019, in persona di _____,
nato a _____ il _____ nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica
presso la Sede dell'Ente, di seguito, per brevità espositiva, indicata anche come Unione Montana
e

il COMUNE di BALME, codice fiscale 83002850010, in persona di GIOVANNI BATTISTA CASTAGNERI,
nato a LANZO TORINESE il 28/02/1969 nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la
Sede dell'Ente, di seguito, per brevità espositiva, indicato anche come Comune

PREMESSO CHE:

- in attuazione delle procedure per il riconoscimento del territorio come Area Interna, nell'ambito della politica nazionale SNAI, ai sensi dell'Accordo di programma Quadro "Area Interna – Valli di Lanzo", sottoscritto in data 22 luglio 2021, l'Unione Montana Alpi Graie e l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone hanno sottoscritto una convenzione destinata a governare la fase di attuazione del Programma Nazionale Aree Interne e di *"definizione delle modalità operative inerenti alle azioni comuni previste dalla Strategia, finalizzata alla rivitalizzazione e allo sviluppo dei territori individuati come Area Interna Valli di Lanzo, corrispondente ad alcuni Comuni appartenenti alle Unioni Montane di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e Alpi Graie e, in particolare, ai Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio e Viù"*;
- la suddetta convenzione, approvata con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30/09/2020 dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e Deliberazione di Consiglio n. 23 del 22/09/2020 dell'Unione Montana Alpi Graie, ha previsto e normato, tra l'altro, la partecipazione dell'Area Interna all'Operazione 16.7.1 *Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader - Azione 1 Attuazione di strategie locali nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne*, del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte, stabilendo che *"l'Unione Montana Alpi Graie assumerà il ruolo di soggetto capofila del Gruppo di Cooperazione all'uopo costituito e compirà ogni atto amministrativo necessario alla presentazione della domanda di sostegno e, conseguentemente alla stessa, per dare attuazione alle iniziative oggetto di finanziamento"*;
- nel rispetto della convenzione come sopra richiamata, a seguito della pubblicazione dello specifico bando regionale per l'Operazione 16.7.1 del PSR 2014/2020, l'Unione Montana Alpi Graie ha promosso e gestito la fase di candidatura dell'Area Interna Valli di Lanzo ed ha curato la formazione, all'interno del perimetro territoriale dell'Area stessa, di un partenariato pubblico-privato (Gruppo di Cooperazione), beneficiario del finanziamento concesso dalla Regione sotto

forma di sovvenzione globale, per la costruzione e la realizzazione di una strategia di cooperazione per lo sviluppo del sistema agricolo, agroalimentare e forestale locale;

- nell'ambito dell'Operazione 16.7.1, come sopra richiamata, l'Unione Montana Alpi Graie ha assunto il ruolo di capofila e di unico interlocutore nei confronti della Regione Piemonte e dei Servizi competenti dei procedimenti contributivi e di controllo, curando altresì la gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione;
- con Delibera di Consiglio n. 11 del 18/04/2024 dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e Delibera di Consiglio n.6 del 09/04/2024 dell'Unione Montana Alpi Graie, la convenzione per la SNAI è stata prorogata fino alla conclusione degli interventi.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- la Strategia dell'Area Interna Valli di Lanzo, come sviluppata in risposta al bando regionale, ha compreso, tra gli altri interventi, la riqualificazione delle infrastrutture a servizio degli alpeggi di proprietà pubblica;
- nella sua qualità di proprietario degli alpeggi Pian Bosco, Alpe Giasset e Pian Ciamarella, il Comune ha aderito al Gruppo di Cooperazione ed ha sottoscritto l'Accordo di Cooperazione e il Regolamento Interno, redatti secondo gli schemi predisposti dalla Regione Piemonte e finalizzati a regolare la partecipazione al Gruppo stesso;
- con Determina della Regione Piemonte DD709/A1706B/2023 del 14/08/2023 è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno n.20201396817;
- per tutti gli interventi compresi nella Strategia dell'Area Interna Valli di Lanzo è stato fissato dalla Regione Piemonte l'obbligo di terminare i lavori entro il termine tassativo del 31/10/2024.

CONSIDERATO CHE:

- la dotazione di organico di questo Comune è estremamente limitata e non consente di garantire il rispetto delle tempistiche fissate dalla Regione Piemonte per l'esecuzione dei lavori;
- per ovviare a tale criticità, l'Unione Montana Alpi Graie, anche in ragione del suo ruolo di capofila del Gruppo di Cooperazione costituito ai fini di quanto sopra, ha manifestato la sua disponibilità a svolgere tutte le attività amministrative necessarie a consentire l'esecuzione dei lavori previsti nella Strategia dell'Area Interna Valli di Lanzo e inerenti gli alpeggi Pian Bosco, Alpe Giasset e Pian Ciamarella;
- a supporto di questo Comune, l'Unione Montana ha già provveduto ad affidare l'incarico di progettazione connesso all'intervento di cui sopra ed ha acquisito il Progetto Esecutivo predisposto dal professionista incaricato, di cui il Comune ha preso atto con propria deliberazione n. del;
- l'incarico indicato al punto precedente è stato affidato tramite affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50 c.1b (servizi di progettazione di importo inferiore a 140.000,00€) e nei limiti dei corrispettivi quantificati dal *Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri*, in seguito alla richiesta di preventivo tramite piattaforma TRASPARE;

- l'Unione Montana interviene nell'esecuzione dei lavori solamente per le ragioni indicate ai punti precedenti e una volta conclusi gli interventi non potrà rivendicare alcun diritto sull'alpeggio oggetto di intervento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- anche in considerazione di quanto già realizzato dall'Unione Montana Alpi Graie nell'interesse di questo Comune, addivenire ad un accordo per la regolazione delle responsabilità amministrative, tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento di cui sopra nell'ambito della Strategia dell'Area Interna Valli di Lanzo a valere sull'Operazione 16.7.1.

VISTO:

- l'art. 15 della L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso,

Tra le due parti SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di attuazione dell'intervento di riqualificazione degli alpeggi siti in Località Pian Bosco, Alpe Giasset e Pian Ciamarella, a valere sull'Operazione 16.7.1 del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte, finalizzato alla realizzazione di nuova vasca interrata di accumulo per fertirrigazione, rinforzo parziale muratura esterna su fabbricato stalla, nuovo impianto elettrico locale stalla, ripristino di scogliera paravalanghe.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività amministrative già svolte dall'Unione Montana in relazione all'intervento di cui sopra sono nell'interesse comune delle parti e vengono, d'ora in avanti, regolate con le modalità definite nella presente convenzione.

Articolo 3 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'intervento identificato al precedente art. 2, ivi comprese la rendicontazione delle relative spese e tutte le successive operazioni di verifica delle spese rendicontate disposte dalla Regione Piemonte e dai Servizi competenti dei procedimenti contributivi e di controllo, ai sensi della normativa di riferimento.

Articolo 4 – Impegni delle parti

L'Unione Montana Alpi Graie si impegna a dare seguito a tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, con particolare riguardo a:

- aggiudicazione dei servizi di progettazione e direzione lavori, per quanto non già espletato;
- aggiudicazione dell'appalto dei lavori;
- definizione dell'organizzazione tecnica e amministrativa delle operazioni di selezione dei prestatori;
- verifica della corretta esecuzione dei lavori e dei servizi;
- in generale, ogni altra attività necessaria e/o opportuna per l'espletamento delle procedure.

L'Unione Montana si impegna, altresì, ad informare preventivamente il Comune sulle azioni che intende adottare e ad agire in concertazione con lo stesso, secondo le modalità descritte nella presente convenzione.

Il Comune autorizza l'Unione Montana ad intervenire sui beni di sua proprietà, secondo i contenuti tecnici definiti nella progettazione esecutiva approvata dall'Unione stessa, di cui il Comune ha preso atto con le modalità di cui in premessa.

Il Comune si impegna altresì a:

- collaborare con l'Unione Montana per tutto quanto necessario ai fini della compiuta realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione;
- rispettare gli impegni finanziari di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 – Impegni finanziari

Con riferimento all'intervento di cui all'art. 2, l'importo previsionale (compresa IVA) definito nella Strategia dell'Area Interna Valli di Lanzo è riassunto nel prospetto seguente:

Importo totale dell'intervento	€ 100.000,00
Importo del contributo regionale a valere sull'Operazione 16.7.1	€ 95.525,00
Cofinanziamento	€ 4.475,00

L'Unione Montana è beneficiaria del contributo di cui sopra.

La quota di cofinanziamento è resa disponibile dal Comune, ai sensi della deliberazione n. 34 del 19/12/2022 da questo assunta. Il Comune si impegna a versare all'Unione Montana la quota di propria competenza a seguito della rendicontazione finale.

L'importo totale come sopra definito è da intendersi come importo massimo. Fermo restando che l'importo del contributo regionale non può essere, in nessun caso, ridefinito in aumento, tutti gli eventuali superamenti del budget assegnato, che determinino una necessità di revisione della quota di cofinanziamento, dovranno essere validati dalle parti di comune accordo e saranno oggetto di una clausola aggiuntiva da apporre alla presente convenzione.

I documenti di spesa (fatture, parcelle), connessi all'esecuzione dei lavori e dei servizi riferiti all'intervento di cui all'art. 2 ed emessi secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di affidamento, saranno intestati all'Unione Montana, che provvederà ai relativi pagamenti.

Articolo 6 – Controversie

Le parti convengono che per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo è competente il Foro di Torino.

Art. 7 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Unione Montana Alpi Graie

Comune di Balme